

LEGGE 12 giugno 1976, n.78
(G.U.R.S. 16/6/76, n.36)

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia. (testo aggiornato con le leggi regionali n. 71/78 (art.57), n.14/82 (art.2, c.5), n.15/91 (art.2, c.3), n.4/96 (art.31) e n.6/01(art.89, c.10)

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

(*omissis*)

Art. 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

- a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
- b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;
- c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;
- d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;
- e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.¹

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765.

Art. 16

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.

¹ - L'art. 2, comma 3, della L.R. 15/91 così recita:

“Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”

- L'art. 57 della L.R. 71/78 così recita:

“Art. 57

Disposizioni di tutela particolare

Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente:

- a) alle opere connesse a servizi pubblici;
- b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti;
- c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessi di cui alla precedente lettera b);
- d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse per servizi ed infrastrutture.”

- Inoltre, per effetto dell'art. 2, comma 5, della L.R. 14/82, è vietata l'esecuzione di campeggi nelle fasce di rispetto ex art.15 in argomento.

*Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.*²

Disposizioni transitorie finali

(omissis)

Art. 19

Tutte le iniziative in via d'istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge e corredate dai prescritti nulla osta edilizi - previo accertamento della conformità dei nulla osta stessi agli strumenti urbanistici ed alla legislazione vigente - possono beneficiare delle provvidenze regionali in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 15.

(omissis)

Art. 25

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 giugno 1976
BONFIGLIO

² Comma così sostituito dall'art. 89, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6. Vedi anche i commi 11 e 12 dello stesso articolo 89:

“11. L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito: "Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a: a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi".

12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.”

- Vedasi, altresì, l'art. 31 della L.R. 4/1996 così recita:

“Art. 31

Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo dell'arretramento dalla battigia previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 non risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.”

- Vedasi, inoltre, l'art. 135 della L.R. 4/2003 così recita:

“Art. 135

Opere funzionali rete ferroviaria

Nella fascia dei 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.”